

più che l'articolo 20 discorre pure di validità di offerte, quindi la stessa ragione per ritenere l'appellabilità per tutti i casi.

Signori, quando si tratta di validità di offerte reali, possono certamente aver luogo delle gravi questioni; ora, ritenere inappellabile anche una sentenza che dichiara valide o invalide le offerte reali, mi pare troppo. Che se ci è paruto regolare abbreviare le forme ed affidare il difficile giudizio di merito agli arbitri, trattandosi di materia ben complicata, come quella di cui versiamo, non trovo poi la stessa ragione quando si viene in un altro ordine di giudizio, come è l'offerta reale.

*Voci dal banco della Commissione.* C'è nella legge.

CATUCCI. L'articolo 21 dice:

« Le sentenze del tribunale civile su tutte le questioni a cui possa dar luogo l'esecuzione della presente legge non saranno soggette all'appello, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 19. »

Io vorrei aggiungere *e dall'articolo 20*, perchè l'uno e l'altro articolo parlano di offerte reali.

Ora, il giudizio degli arbitri è finito (è quello appunto che si desiderava senza appellazione), ed entrando in un secondo ordine, cioè dei modi di pagamento, delle opposizioni che possono aver luogo, cose ben diverse dal giudizio definitivo degli arbitri, il trattamento giuridico deve essere ben differente. Or se voi volete limitare l'appello all'offerta ed al sequestro; io lo estendo pure alle questioni generali sulla validità dell'offerta, che mi sembrano inscindibili fra loro.

BRUNETTI. Perdoni l'onorevole Catucci, ma io credo ch'egli sia in un equivoco. Nell'articolo 19 si stabilisce l'obbietto di alcuni rapporti giuridici, tra cui sono precisamente le questioni che riguardano l'offerta reale; e quest'articolo 19 essendo eccettuato dall'inappellabilità, naturalmente si fa appello in virtù dell'articolo 21, il quale ammette l'appello anche per le questioni di offerta.

Queste questioni, comprese nell'articolo 19, devono, dice l'articolo 20, essere portate dinanzi al tribunale del circondario. Ma quest'articolo 20 non aggiunge nulla di nuovo a quanto è contemplato nell'articolo 19; stabilisce solo la forma del procedimento.

Ora, se l'onorevole Catucci vuol eccettuare dall'inappellabilità ciò che concerne alcune questioni costituenti il soggetto, la materia su cui cade la controversia, naturalmente esse sono tutte comprese nell'articolo 19.

Quando all'onorevole Catucci bastasse questa franca dichiarazione della Commissione, alla quale, spero, l'onorevole ministro non sarà alieno dall'accostarsi...

DE FILIPPO, *ministro di grazia e giustizia.* La divido.

BRUNETTI... allora l'onorevole Catucci non può avere più dubbio sull'applicazione dell'articolo 21.

CATUCCI. Non mi sembrano molto esatte le osservazioni dell'onorevole mio amico il deputato Brunetti,

perchè l'articolo 20 parla di tutte le questioni che possono sorgere sulla validità delle offerte d'affrancamento, e l'articolo 19 parla della sola offerta reale. Tanto l'articolo 19 come l'articolo 20 parlano dell'offerta reale, coll'aggiunta che l'articolo 20 discorre delle questioni che possono sorgere sull'offerta reale di che parla l'articolo 19, e dice che il tribunale giudicherà sulle questioni di validità.

Ora, quando voi coll'articolo 21 limitate l'appello unicamente al contenuto dell'articolo 19, escludendolo dal contenuto dell'articolo 20, egli è chiaro che *qui dicit de uno, negat de altero*, venite cioè ad escludere dall'appello le questioni sull'offerta reale: mi sembra ciò di una evidenza matematica. Ma delle due l'una: o dite voi, onorevole Brunetti, a nome della Commissione, che l'articolo 20 è fuso nell'articolo 19, ed allora non vi è niente di male che, parlandosi dell'appellabilità, la estendiate anche per le materie comprese nell'articolo 20, quando si ritiene che il contenuto dell'uno e dell'altro sia la stessa cosa: dunque si ammette dall'onorevole Brunetti che tutte queste sentenze sono appellabili. Se è così, come così è, e non altrimenti, mi sorprende quando poi si voglia dire, nell'articolo 21, *salvo le sentenze previste nell'articolo 19*; con ciò la limitazione mi sembra evidente nel senso che l'appello, non può riflettere le sentenze di che parla l'articolo 20, poichè *inclusio unius est exclusio alterius*. Ma poi potremo veramente dire, ed in buona fede, che il contenuto nei due articoli sia l'istessa cosa? Non mi pare; e se fosse così, a che due articoli distinti? L'articolo 20 poteva benissimo formare un capoverso dell'articolo 19; in questo caso l'avrei compreso, ma ora, per lo meno, vi è il dubbio; e perchè non dissiparlo? Perchè non chiarire in modo da evitare le liti?

Se poi, ripeto, l'onorevole Brunetti ritiene che l'articolo 20 contenga una materia diversa dall'articolo 19, allora io ben proponevo di estendere il gravame anche al contenuto nell'articolo 20, trattandosi di uguaglianza di ragione legale.

Da questo dilemma adunque non si può sfuggire: o l'articolo 20 è la ripetizione dell'articolo 19, ed allora siamo d'accordo sull'aggiunta di questo articolo, cioè l'appellabilità avverso tutte le sentenze riguardanti le questioni di offerte per qualunque siasi contrasto giuridico; se poi non lo è, come a me pare, allora io desidererei che l'appello si ammettesse anche per le sentenze che dichiarano valida o non valida l'offerta, ossia contro le sentenze di che discorre l'articolo 20.

Per queste ragioni prego la Commissione di accettare la mia proposta.

BRUNETTI. Mi perdoni l'onorevole preopinante, ma non solo la mia idea è esatta, ma mi porge egli stesso l'argomento per dimostrarla.

Egli ha detto che nell'articolo 19 si parla dell'offerta reale che si fa al creditore, e che nell'articolo 20 si parla di altra cosa.